

Oggetto: Dichiarazione - Petizione 1278/10

Il sottoscritto Di Nuzzo Mario, nato il 12/09/1971 a Messina (ME) – SICILIA appartenente al Comparto Scuola – personale ausiliario, tecnico ed amministrativo ATA, fa una breve dichiarazione da distribuire agli interpreti per i lavori riguardanti la petizione 1278/10 iscritta nel progetto di ordine del giorno della riunione della Commissione per le petizioni che si terrà a Bruxelles lunedì 3 dicembre 2012.

Lo scrivente avendo partecipato in precedenza alle procedure concorsuali di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, nonché della graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e avendo titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti disponibili e autorizzati dal MIUR, nonché all'inclusione nelle graduatorie d'istituto di cui alla legge 124/99 sul conferimento delle supplenze temporanee al personale della scuola per assenza temporanea dei titolari, attesta di essere stato in servizio con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenze di almeno 180 gg. dal 22/09/2004 al 30/06/2011 con contratti a termine stipulati col MIUR della durata di mesi 12, di mesi 10 o di durata non inferiore a 180 gg.

Ciò non giustifica a parere del sottoscritto, la successiva interruzione del servizio col MIUR dall'01/09/2010, senza preavviso o giustificato motivo, non essendo imputabile al sottoscritto alcun comportamento che possa aver arrecato danno all'Amministrazione sia sotto il profilo disciplinare che derivante da negligenza, imperizia o scarso rendimento, al punto di rendere necessaria la rescissione del contratto.

E' appena il caso di ricordare che in seguito ai tagli derivanti dal piano di razionalizzazione di cui all'art. 64 della legge 133/08, lo scrivente, a far data dal 01/09/2010 ha perso la continuità lavorativa e ha potuto beneficiare solo degli effetti derivanti dai DD.MM. Salva - precari 68/10 e 92/11 per gli aa.ss. 2010/11 e 2011/12, avendo goduto negli aa.ss. 2008/09 e 2009/10 di incarichi annuali fino al 31 agosto.

Ciò ha consentito allo scrivente di maturare il punteggio per intero, indipendentemente dalla durata delle supplenze temporanee fatte negli anni scolastici 2010/11 e 2011/12.

E' a far data dall'01/09/2012 che il sottoscritto e tutti coloro che non sono beneficiari di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, ovvero non sono (su organico di diritto o fatto), risultano privi di ogni ammortizzatore di tipo giuridico o economico derivante dall'eventuale proroga del DM Salva - precari o di altra norma che consenta loro, almeno il riconoscimento del punteggio senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non consentendo l'attuale esecutivo il possibile rinnovo del DM Salva precari, la cui validità e sostenibilità erano legate alla durata del piano di razionalizzazione di cui all'art. 64 della legge 133/08, fermo restando la violazione della normativa comunitaria e il contestuale e difficoltoso reinserimento del personale ATA nei posti precedentemente occupati.

Tuttavia i tagli nella scuola non sono finiti ed è ancora più drammatica la situazione del personale amministrativo e tecnico ATA che ha subito ulteriori effetti negativi causati dall'entrata in vigore della legge n. 135 del 07/08/2012, che prevede il transito del personale docente dichiarato "parzialmente idoneo" ovvero idoneo ad altri compiti, nei profili di assistente amministrativo e tecnico, e degli ITP soprannumerari nei profili di assistente tecnico; dai recenti processi di Mobilità verticale dei collaboratori scolastici nei profili di amministrativo e tecnico, nonché degli effetti della

nuova riforma pensionistica che ha sensibilmente ritardato la fuoriuscita dal mondo del lavoro delle donne, i cui effetti si vanno a sommare a quelli sul dimensionamento scolastico rischiando di compromettere le esigue possibilità di immissioni in ruolo del personale ATA e lo stesso funzionamento delle istituzioni scolastiche in debito di personale e risorse.

La petizione in oggetto contesta appunto tale ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione dal personale ausiliario tecnico amministrativo delle scuole pubbliche, la cui conversione è stata ritardata o addirittura negata dal Parlamento Italiano in virtù del Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 all'art. 9 – comma 18 - Scuola e Merito.

La materia di cui trattasi è già stata oggetto di esame da parte della Commissione, che ha contattato a questo proposito le autorità italiane, dalla cui risposta si evince che non sono state predisposte misure volte a prevenire detti abusi e sembra inoltre che non esista alcun quadro legislativo generale cui poter ricorrere per prevenire questi ultimi.

Tale strategia dello Stato italiano perseguendo ingenti risparmi in termini di spesa pubblica e obiettivi economici ambiziosi finalizzati al pareggio di bilancio entro il 2013, hanno ampiamente superato il livello di guardia consentito e in casi estremi hanno portato anche al suicidio di personale della scuola ancora precario o disoccupato.

D'altra parte, risulta scandaloso che dalla recente corrispondenza con le autorità italiane, emerga, come da comunicazione inviatami precedentemente da codesta Commissione, che le stesse hanno semplicemente informato la Commissione del fatto che le abituali misure contro eventuali abusi non si applicano a questa categoria di impiegati del settore pubblico.

Non è dello stesso avviso la Commissione, poiché non esiste alcuna deroga per la categoria di impiegati del settore pubblico in questione¹: la clausola 5 dell'accordo quadro trova applicazione all'assunzione di personale ausiliario tecnico amministrativo nelle scuole pubbliche.

Infine, poiché le autorità italiane non hanno fornito a tutt'oggi informazioni riguardo alle eventuali misure volte a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti per il personale ausiliario tecnico amministrativo, la Commissione e lo stesso Comparto Scuola, possono unicamente dedurre che simili misure non esistano, precludendo al personale di cui sopra, la possibilità di nuove chance da lavoro, la fattibilità di progetti personali, ecc., che un sistema di lavoro frammentato, precarizzato o lo status di disoccupato non consentono, negando importanti diritti umani e di cittadinanza in violazione delle normative comunitarie, e della stessa costituzione italiana .

Catania, 22 novembre 2012

Distinti saluti

Mario Di Nuzzo

¹ Cfr. punti 28 e 30 della sentenza Yolanda Del Cerro Alonso contro Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, causa C-307/05, (Raccolta 2007, pag. I-07109).